

TAR Campania – Sezione VIII – sentenza n. 135 del 25 gennaio 2022

MEDICO CANCELLATO DALL'ALBO DEI CTU: RESPINTA L'ISTANZA CAUTELARE SE MANCA LA PROVA

Limitarsi ad affermare la circostanza che “...il ricorrente in attesa della prima Camera di Consiglio utile si vedrebbe costretto ad interrompere molte relazioni tecniche in procedimenti in cui è stato designato quale CTU con grave intralcio del normale corso processuale dei detti procedimenti”, in assenza di supporto probatorio, giustifica il rigetto della istanza cautelare.

La funzione del provvedimento cautelare monocratico d'urgenza, infatti, non è di anticipare l'esito del giudizio, bensì di prevenire il formarsi di situazioni gravemente pregiudizievoli e altresì irreversibili, nelle more del giudizio ordinario.

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

Il Presidente ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 320 del 2022, proposto da

- *OMISSIS* -, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Presidente pro tempore, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Comitato per la Tenuta dell'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio – Revisi, non costituiti in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

PREVIA SOSPENSIVA ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

del verbale del 09 novembre 2021 Comitato per la tenuta dell'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Revisione Albo, la cui comunicazione dell'esistenza è stata notificata a mezzo pec il 16.11.2021 e la cui conoscenza del contenuto nella sua completezza di motivazione con tutta la documentazione allegata per copia conforme è stata rilasciata in data 26.11.2021, con cui il predetto Ufficio ha cancellato il dott. – *OMISSIS* – dall'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere della comunicazione del 16.11.2021 prot. – *OMISSIS* - con cui il predetto Ufficio ha edotto il dott. – *OMISSIS* - della sua avvenuta cancellazione dall'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

del verbale del 25 novembre 2021 Comitato per la tenuta dell'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Revisione Albo, la cui conoscenza del contenuto nella sua completezza di motivazione con tutta la documentazione allegata per copia conforme è stata rilasciata in data 26.11.2021, con cui il predetto Ufficio ha specificato la cancellazione del dott. – *OMISSIS* - dall'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Santa

Maria Capua Vetere con la seguente motivazione “che quanto al dott. – *OMISSIS* - la motivazione della cancellazione sia precisata nel senso che il dott. – *OMISSIS* - è in possesso della specializzazione (in anestesia e rianimazione) ma non ha ancora maturato il periodo minimo di 5 anni richiesto, che maturerà al 2.07.2022

per quanto lesivo del Protocollo di Intesa stipulato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri Di Caserta e l'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere per iscriversi negli Albi dei CTU e/o Periti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. motivata con la circostanza affermata, ma non dimostrata, che “...il ricorrente in attesa della prima Camera di Consiglio utile si vedrebbe costretto ad interrompere molte relazioni tecniche in procedimenti in cui è stato designato quale CTU con grave intralcio del normale corso processuale dei detti procedimenti”.

Ritenuto, pertanto, insussistente - nei limiti evidenziati dalla parte - il presupposto dell'estrema gravità ed urgenza richiesto dall'art. 56 cpa atteso che, per giurisprudenza costante <> (cfr. Cons. di Stato, sez. III, decr.mon.caut., 19 maggio 2015, n. 2129; cfr. ex plurimis TAR Campania, sede di Salerno, sez. I, decr.mon.caut., 3 ottobre 2018, n. 464; TAR Bolzano, decr.mon.caut., 18 luglio 2018, n. 68; TAR Lazio, sede di Roma, sez. I-bis, decr.mon.caut., 25 febbraio 2016, n. 945; 18 dicembre 2014, n. 6567; sez. I, decr.mon.caut., 9 ottobre 2015, n. 4246).

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art. 56 cpa. Fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 9 febbraio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli il giorno 25 gennaio 2022.

Il Presidente
Francesco Gaudieri